

 CSIS04600Q - C.F. 97022350785

www.itasitcrossano.edu.it

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - -ROSSANO Prot. 0009544 del 03/09/2022 VII (Uscita)

E-MAIL: csis04600q@pec.istruzione.it

Ai sigg. Docenti Al Personale ATA Al DSGA All'Albo Sito web

Oggetto: Fruizione Benefici Legge 104/92 - a.s.2022/23. Indicazioni

In riferimento alla fruizione dei benefici derivanti dalla Legge 104/92, si rammenta alle SS.LL. quanto segue.

1. Conferma dell'istanza presentata nell'a.s. precedente

All'inizio di ciascun anno scolastico, ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art.33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente.

2. Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e ss.mm.ii. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. In seguito all'acquisizione della domanda e alla verifica della completezza della stessa, nei termini previsti dalla normativa vigente, sarà emanato apposito Decreto valevole per l'a.s. in corso. Fino a tale momento, non potranno essere concessi i permessi L.104/92.

- Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:
- a. Domanda in carta semplice, nella quale dichiarare che: l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè "strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa"; nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito; la convivenza o meno con l'assistito;
- b. Certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o eventuale autocertificazione;
- c. Copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di disabilità grave dell'assistito.

3. Modalità fruizione dei permessi legge 104/92

La normativa specifica afferma, genericamente, che la fruizione dei permessi va concordata, nella sua articolazione mensile, con il datore di lavoro, in quanto è necessario e doveroso per i lavoratori della scuola contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro e il diritto allo studio degli alunni con il diritto ai permessi derivanti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.

Pertanto, non è consentito lasciare in Segreteria il giorno prima una richiesta di permesso per art.33 Legge 104/1992, se questa non sia stata prima vistata e autorizzata dal Dirigente Scolastico, con il quale il permesso deve essere quindi concordato.

Inoltre, si ricorda che il CCNL Scuola 29/11/2007, all'art 15, comma 6, prevede che "I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 ... devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti".

Si porta a conoscenza del personale scolastico che, ai sensi dell'art.20, comma 3, della Legge 102/2009, questa dirigenza può, ove ne ravvisi i presupposti, chiedere direttamente alla commissione ASL gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti delle condizioni di invalidità ed handicap della persona per la quale si chiede di usufruire dei benefici di cui alla Legge 104/92.

Si allegano alla presente:

- Dichiarazione conferma benefici art.33, commi 3 e 6, L.104_92 (ALL.1)
- Richiesta permessi art.33 L.104_92 (ALL.2)
- Richiesta permessi art.33 L.104/1992_Cronoprogramma (ALL.3)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Anna Maria Di Cianni